



# ISTRUZIONI RIVOLTE AGLI ISCRITTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELL'INDENNITÀ PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 33 D.L. N. 50/2022

## Domanda indennità "Decreto Aiuti" per l'anno 2022

*Si precisa che gli unici soggetti deputati a dare chiarimenti applicativi in merito agli elementi da autocertificare ex DPR 445/00 sono i Ministeri competenti all'adozione del Decreto Interministeriale attuativo del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (G.U. Serie Generale n. 224 del 24 settembre 2022)*

## INDICE

[REQUISITI DI ACCESSO](#)

[OGGETTO E MISURA DELL'INDENNITÀ](#)

[TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA](#)

[MODALITÀ COMPILAZIONE DOMANDA](#)

[VERIFICA DELLE DOMANDE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ](#)

[INCREMENTO DELL'INDENNITÀ PREVISTO DAL DECRETO "AIUTI TER"](#)

**Prima di compilare la domanda per la richiesta dell'indennità, prendere visione delle [FAQ](#)**

Ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 e a seguito delle indicazioni contenute nel relativo Decreto attuativo, emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 settembre 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso all'indennità per i lavoratori autonomi e per i professionisti.

## REQUISITI DI ACCESSO

Per poter accedere all'indennità di cui al citato Decreto Interministeriale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere lavoratore autonomo/libero professionista, **non titolare di pensione**;
- 2) **non essere percettore** delle prestazioni di cui agli artt. 31 (*indennità una tantum per i lavoratori dipendenti*) e 32 (*indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti*) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- 3) **non aver percepito** nell'anno di imposta 2021 un **reddito complessivo superiore a euro 35.000**;
- 4) **essere iscritto** alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, vale a dire **entro il 18 maggio 2022**, a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- 5) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di **non aver presentato** per il medesimo fine **istanza ad altra forma di previdenza** obbligatoria.



Per **REDDITO COMPLESSIVO** (anno 2021) si intende la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF del richiedente (ivi inclusi quelli assoggettati a tassazione sostitutiva) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per espressa previsione dell'art. 3 del Decreto Interministeriale attuativo del Decreto 17/05/2022 n. 50 sono esclusi dal reddito complessivo: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.



## OGGETTO E MISURA DELL'INDENNITÀ

L'**indennità** prevista dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 è **destinata** ai lavoratori autonomi e **professionisti iscritti** alle rispettive Gestioni previdenziali alla data dell'entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, vale a dire **entro il 18 maggio 2022**.

L'**importo** per ogni richiedente ammesso al beneficio è di **euro 200**.

## TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Coloro che intendono usufruire dell'indennità devono presentare la domanda a partire dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 ed **entro** il termine perentorio del **30 novembre 2022**.

## MODALITÀ COMPILAZIONE DOMANDA

Coloro che possono far valere i requisiti previsti per l'indennità, troveranno la domanda nella **Homepage** della propria **Area Riservata ENPAP** selezionando la voce **DOMANDA DI INDENNITÀ "DECRETO AIUTI" PER L'ANNO 2022**. Nella domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente autocertificare il possesso dei requisiti per avvalersi dell'indennità.



Per poter accedere all'indennità il **reddito complessivo** riferito all'anno 2021 (dichiarazione reddituale presentata nel 2022) **non deve superare euro 35.000**.

Pertanto, la domanda non è disponibile per coloro che - per lo stesso anno 2021 - hanno comunicato all' ENPAP un reddito professionale già di per sé superiore al suddetto limite.

Inoltre, in considerazione dei requisiti previsti, l'accesso all'indennità non è consentito agli Iscritti titolari di pensione ENPAP, in quanto già corrisposta unitamente al trattamento pensionistico.

In relazione al suddetto requisito reddituale, in sede di richiesta l'Isritto dichiara che l'assenza delle condizioni di accesso all'indennità, **anche qualora accertate successivamente dall'ENPAP ovvero da altri soggetti preposti alle verifiche di competenza**, comporterà la decadenza dai benefici, con conseguente obbligo di restituzione dell'indennità indebitamente percepita.

Nella domanda **dovrà essere indicato il codice IBAN**.

### Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia integrale (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del codice fiscale.



Non potranno essere utilmente considerate le domande di indennità:

- formulate con altre modalità rispetto a quelle previste
- richieste successivamente al termine ultimo
- prive delle autocertificazioni previste
- prive degli allegati richiesti



## VERIFICA DELLE DOMANDE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

La liquidazione dell'indennità avviene a cura dell'Ente che riceve la domanda, sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili al momento del pagamento e previa verifica formale della documentazione allegata.

Tutti gli Enti di previdenza obbligatoria, una volta acquisite le singole istanze, trasmettono settimanalmente l'elenco dei soggetti richiedenti l'indennità al Ministero del Lavoro, che dovrà verificarne la numerosità complessiva e se vi è capienza nella quota di stanziamento appositamente destinata ai liberi professionisti.

Il Ministero, una volta acquisita la numerosità delle domande pervenute, segnala, se del caso, l'eventuale superamento dello stanziamento disponibile. In caso contrario ciascun Ente provvede alla liquidazione delle domande dei propri iscritti.

## INCREMENTO DELL'INDENNITÀ PREVISTO DAL DECRETO "AIUTI TER"

Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 è stato approvato e pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale (c.d. Decreto "Aiuti Ter"). L'art. 20 prevede la possibilità di incrementare l'indennità di euro 200 di **ulteriori euro 150** per coloro i quali hanno un **reddito complessivo non superiore a euro 20.000**.

**Coloro che in fase di presentazione della domanda relativa all'indennità di euro 200 sono in possesso anche del predetto requisito reddituale, non superiore quindi a euro 20.000, possono già darne comunicazione scegliendo l'apposito campo contenuto nella medesima domanda online.**

Al momento tale indicazione consente all'ENPAP di individuare i potenziali fruitori del beneficio aggiuntivo di euro 150. In considerazione della recentissima pubblicazione del Decreto Legge, si precisa che per l'erogazione di tale importo aggiuntivo sarà necessario attendere successivi chiarimenti, (presumibilmente attraverso un nuovo Decreto Interministeriale), che dovrebbe disciplinare, in particolare, criteri e modalità di pagamento.

In sintesi:

- **coloro che hanno un reddito non superiore a euro 20.000** possono già accedere all'indennità di euro 200 mentre, per l'incremento di ulteriori euro 150, dovranno essere chiarite le relative modalità di attribuzione ai fini del pagamento;
- **coloro che hanno un reddito superiore a euro 20.000 e non superiore a euro 35.000** possono accedere unicamente all'indennità di euro 200 già disciplinata.

Eventuali quesiti relativi a particolari situazioni che non trovano risposta nelle presenti istruzioni e nelle [FAQ](#) possono essere inviati attraverso la sezione **ENPAP RISPONDE>CONSULTA LE FAQ INVIA UN QUESITO** presente in Area Riservata selezionando la voce "Indennità Decreto Aiuti" presente nel menù di "Tipologia Richiesta".

Non è necessario replicare analoghe richieste anche mediante email.